



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**Seduta del 29-04-2021 n. 10**

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria  
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Assente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Assente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 11  
Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

GENTILI GIACOMO  
Mancinelli Lorenzo  
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Il Sindaco, sig. Michele Orteni, di concerto con l'Assessore al Bilancio e tributi, sig.ra Lorena Marzialetti, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- ñ l'art. 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *“La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*;
- ñ ai sensi del successivo art. 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Diritti PP.AA.), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 2, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

RICORDATO come:

- ñ il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/93, sia costituito dalla *“1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*;
- ñ *“Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”*;

EVIDENZIATO, inoltre:

- ñ che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari comunali, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;
- ñ che il servizio PP.AA. deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo;
- ñ che per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione;

PREMESSO, inoltre, che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- ñ il predetto Decreto Legislativo n. 507 (G.U. n. 288 del 09/12/1993), al Capo II, disciplina, tra l'altro, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche da applicarsi ai cespiti imponibili da parte dei Comuni e delle Province;
- ñ la *ratio* della norma in discorso trova il suo fondamento nella limitazione per la collettività, derivante dall'occupazione di una data area pubblica da parte del privato, determinandone il ridotto godimento di quello spazio occupato. Tale limitazione, secondo il Legislatore, deve essere oggetto di tassazione;
- ñ la descritta riforma del prelievo tributario ai fini TOSAP fa seguito alla disciplina già contenuta negli articoli 192 e seguenti del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, denominato Testo Unico per la Finanza Locale;

CONSIDERATO che:

- ñ l'art. 38, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *"1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio"*;
- ñ l'art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che *"la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio"*;
- ñ l'art. 40 del citato Decreto Legge 507/93 dispone in merito al regolamento ed alle tariffe: *"1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. 4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo"*;
- ñ l'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93 statuisce la classificazione delle occupazioni, determinando: *"1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:*
  - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.*2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20 per cento.***  
*3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, **sono classificate in almeno due categorie.***



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

*L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.*

*4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.*

*5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate **in ragione del 10 per cento**. Per le occupazioni realizzate con installazioni di **attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.***

*6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. **La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima**”;*

ñ l'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, a mente del quale “*le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:*

*1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*

*l) fino a 20.000 abitanti, [euro 0,77] per utenza”;*

ñ tale normativa, originariamente prevista per il Cosap, è applicabile anche alla TOSAP per effetto dell'art. 63, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, laddove si afferma che “*per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”;

ñ ai sensi del successivo art. 43, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;

ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 43, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO, sul punto, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPAA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019;

EVIDENZIATO, conseguentemente, che la citata Legge di bilancio dello Stato n. 160/2019 ha, sostanzialmente, riscritto il quadro giuridico riguardante la disciplina e l'applicazione dei prelievi sino ad ora vigenti, introducendo il **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO)** che deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane (cfr. art. 1, comma 816, L. 160/2019);



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

TENUTO CONTO, pertanto, che la nuova disciplina riguardante le occupazioni di suolo pubblico e/o di esposizione e divulgazione dei messaggi pubblicitari, anche tramite l'affissione di manifesti, è contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, sommariamente statuisce:

- ñ all'art. 1, comma 816: **“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”**;
- ñ all'art. 1, comma 817: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;
- ñ all'art. 1, comma 819: ***“IL PRESUPPOSTO DEL CANONE È: A) L'OCCUPAZIONE, ANCHE ABUSIVA, DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI ENTI E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO; B) LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ANCHE ABUSIVA, MEDIANTE IMPIANTI INSTALLATI SU AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI ENTI, SU BENI PRIVATI LADDOVE SIANO VISIBILI DA LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, OVVERO ALL'ESTERNO DI VEICOLI ADIBITI A USO PUBBLICO O A USO PRIVATO”***;
- ñ all'art. 1, comma 820: *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*;
- ñ all'art. 1, comma 821: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
- ñ all'art. 1, comma 823, viene individuato **IL SOGGETTO PASSIVO**: **“IL CANONE È DOVUTO DAL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE OVVERO, IN MANCANZA, DAL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OCCUPAZIONE O LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN MANIERA ABUSIVA; PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, È OBBLIGATO IN SOLIDO IL SOGGETTO PUBBLICIZZATO”**;
- ñ all'art. 1, comma 824: *“Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) [occupazione suolo pubblico], il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità”*;
- ñ all'art. 1, comma 825: *“Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) [pubblicità e affissioni], il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”*;
- ñ all'art. 1, comma 836: **“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021** è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”;
- ñ all'art. 1, comma 837: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;
- ñ all'art. 1, comma 838: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

ñ all'art. 1, comma 846: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 10/03/2021, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono stati forniti indirizzi per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale in discorso, a valere per l'anno 2021;

RISCONTRATO che la riforma del Capo I e II del D.Lgs. n. 507/93, in materia di occupazione di suolo pubblico e di imposta sui messaggi pubblicitari, così come formulata, costituisce un'assoluta novità, sebbene trattasi di fattispecie imponibili già note alla finanza locale, in quanto essa è stata emanata con il supposto intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ridurre, quantomeno numericamente, il numero di prelievi a carico degli utenti;

DATO ATTO, tra l'altro, che l'istituzione del Canone unico patrimoniale, a differenza di quanto attiene la TOSAP e l'ICP, introduce, nell'ordinamento giuridico degli Enti locali, non più un'entrata tributaria, da iscrivere al Titolo I° delle entrate del bilancio di previsione, bensì un'entrata apparentemente di carattere patrimoniale, e, come tale, da iscrivere al Titolo III° delle entrate del bilancio comunale;

EVIDENZIATO, inoltre, che tale diversa natura del prelievo e dell'entrata comunale, rispetto a quanto sinora vigente, ha posto e continua a porre, soprattutto in dottrina, diversi interrogativi e dubbi di legittimità costituzionale inerenti alcuni aspetti del nuovo canone.

Il criterio per determinare se ci si trova di fronte ad un tributo o ad un corrispettivo è essenziale per chiarire, in caso di controversia, se sia competente il Giudice Ordinario o il Giudice Tributario. L'unificazione di prelievi già preesistenti, aventi natura diversa tra loro, non aiuta a chiarire le evidenziate incertezze giuridiche.

Il tentativo del Legislatore di trasformare in canone un prelievo che, ad ogni effetto, rappresentava una tassa, come quello della TOSAP/COSAP e quello della ICP/CIMP, si è scontrato, più volte, con l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo la quale è ininfluenza se il Legislatore qualifichi un tributo come prelievo fiscale o meno, quello che rileva, ai fini della qualificazione dell'entrata, è la caratteristica definita dagli elementi strutturali e funzionali della sua disciplina (cfr. Corte Costituzionale n. 64/2008 in materia di COSAP e n. 141/2009 in materia di CIMP).

La TOSAP e la ICP, confrontate con i tratti distintivi del nuovo Canone, hanno spinto alcuni autori alla conclusione che sono pacificamente rinvenibili elementi tipici del tributo, del tutto analoghi a quelli che hanno già portato ad escludere la natura patrimoniale del CIMP e che farebbero, quindi, propendere per la competenza delle Commissioni tributarie anche per il nuovo canone.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

La presenza di questioni giuridiche di assoluta rilevanza, come quella prospettata, ma anche la difficoltà di applicazione del nuovo prelievo, peraltro, palesata anche da ANCI-IFEL, hanno fatto sì che, più volte, sia stata richiesta la revisione della norma di cui alla L. 160/2019 ed il rinvio al 2022 della nuova entrata, in attesa di chiarimenti.

Anche nell'iter di approvazione della Legge di conversione dello scorso D.L. n. 104/2020, sono stati presentati emendamenti in tal senso, tendenti a rinviare l'entrata in vigore della riforma, anche in considerazione del fatto che i Comuni, ad oggi, non sono nelle migliori condizioni per cambiare politiche consolidate relative alla fiscalità locale, adattandole al contesto emergenziale in corso;

PRESO ATTO, pertanto, che in base all'attuale contesto normativo e gestionale, come sopra descritto, resta, allo stato, pienamente applicabile la disciplina di cui al citato art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO, come sopra esposto, che il canone è disciplinato dagli Enti locali, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

DATO ATTO che alla data del 1° gennaio 2021, essendo abrogati i Capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/93, non può essere considerata applicabile la TOSAP e l'ICP, come disciplinate, sino ad ora, rispettivamente con il Regolamento Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996 e del Commissario Straordinario n. 208 dell'1/10/1994;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, l'opportunità e l'urgenza di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**, secondo lo schema allegato sotto la lettera "A" in parte integrante e sostanziale;

VISTO e richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 gennaio 2021, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita e specifica deliberazione;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021, il quale, all'art. 1, dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, a tutto il 31 marzo 2021;

VISTO, infine, l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 MARZO 2021, n. 41, che stabilisce il definitivo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2021, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *"Bilancio di previsione 2021/2023. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TARI ed altri tributi comunali"*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

per l'anno 2021. *Provvedimenti inerenti e conseguenti, e successiva approvazione*", con la quale è stato deliberato, tra l'altro:

*"[...] DI RINVIARE, conseguentemente, ad apposito e specifico provvedimento l'adozione e l'approvazione delle tariffe per il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO) di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019";*

RICHIAMATA, per completezza, la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 31/12/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *"Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019. Direttive e linee di indirizzo agli uffici tributi, commercio, polizia locale e urbanistica. provvedimenti inerenti e conseguenti"*, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

*"[...] E. DI IMPARTIRE, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e delle nuove tariffe riguardanti il predetto Canone unico, le seguenti istruzioni e linee guida:*

*a) il precedente termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, per il versamento dell'ICP permanente, si intende posticipato alla data che verrà fissata con il nuovo regolamento comunale del Canone unico, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;*

*b) il precedente termine del 31 gennaio dell'anno di imposta, fissato dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, per il versamento della TOSAP permanente, si intende posticipato alla data che verrà fissata con il nuovo regolamento comunale del Canone unico, anche in considerazione dell'adozione del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe;*

*c) i versamenti per la ICP e per la TOSAP temporanee restano, allo stato attuale, sospesi, fino alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale del Canone unico, nel quale verrà disciplinata la ripresa dei versamenti, anche per le occupazioni e le concessioni temporanee avvenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di approvazione del regolamento e delle nuove tariffe;*

*d) resta confermato il procedimento per la presentazione delle istanze di occupazione del suolo pubblico e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari, secondo quanto già stabilito con il Regolamenti comunali vigenti fino al 31/12/2020 (Regolamento TOSAP e ICP) e la conseguente possibilità, per i Responsabili dei Servizi interessati, di rilasciare il provvedimento autorizzatorio del caso;*

*f) ogni provvedimento adottato dovrà essere comunicato, in ogni caso, all'ufficio tributi/entrate del Comune, il quale provvederà, sulla base della normativa che sarà contenuta nel nuovo regolamento comunale del Canone unico, e tenuto conto del provvedimento di approvazione delle nuove tariffe, a calcolare il Canone dovuto per le fattispecie di riferimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ed alla comunicazione all'utente interessato per l'incasso dell'entrata";*

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

*“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto *“Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per l'espressione del proprio parere (da allegarsi sotto la lettera “B”), entro i tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni consiliari;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30/12/2020;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

*attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 20 del 30/09/2020;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto “*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*” con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato parere favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, non essendo previsto, con il presente provvedimento, alcun impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

SI PROPONE

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C. DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto e motivato, che alla data del 1° gennaio 2021, è in vigore la nuova disciplina riguardante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- D. DI APPROVARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**, secondo lo schema allegato sotto la lettera "A" in parte integrante e sostanziale.
- E. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per l'espressione del proprio parere (da allegarsi sotto la lettera "B"), entro i tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni consiliari.
- F. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda, ove ritenuto necessario per disposizione di legge e/o di prassi, a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
- G. DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco  
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio  
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli emendamenti presentati dal Gruppo "Una nuova Stagione per Montegiorgio" con nota prot. 6473 del 29/04/2021, illustrati dal consigliere Gentili;

Preso atto altresì dell'emendamento presentato dal Consigliere Marzialetti, con nota prot. n. 6499 del 29.04.2021 avente ad oggetto l'art. 27 del Regolamento proposto, finalizzato all'accoglimento parziale dell'emendamento n. 1 presentato dal Gruppo di minoranza;

Tenuto conto degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Dato atto che, a seguito dell'emendamento presentato dal Consigliere Marzialetti e dell'impegno del Sindaco ad azzerare, in sede di determinazione delle tariffe, limitatamente all'anno 2021, la maggiorazione prevista dal Regolamento per le pubbliche affissioni di durata superiore ai 10 giorni, il gruppo Una nuova Stagione per Montegiorgio ha manifestato la volontà di ritirare l'emendamento n. 1 da loro presentato;

Dato atto che tutti gli emendamenti proposti sono corredati del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore finanziario e del parere favorevole del Revisore dei conti;

Ritenuto pertanto di procedere alla votazione sui singoli emendamenti;

All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 2 presentato dal Gruppo "Una nuova Stagione per Montegiorgio" con nota prot. 6473 del 29/04/2021, allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale dell'atto

All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 3 presentato dal Gruppo "Una nuova Stagione per Montegiorgio" con nota prot. 6473 del 29/04/2021, allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale dell'atto

All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 4 presentato dal Gruppo "Una nuova Stagione per Montegiorgio" con nota prot. 6473 del 29/04/2021, allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale dell'atto



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dall'assessore Lorena Marzialetti con nota prot. 6499 del 29/04/2021, allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale dell'atto

Successivamente, considerata la proposta come emendata meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Economici-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C. DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto e motivato, che alla data del 1° gennaio 2021, è in vigore la nuova disciplina riguardante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

D. DI APPROVARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**, secondo lo schema allegato sotto la lettera "A" in parte integrante e sostanziale, come sopra emendato;

E. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per l'espressione del proprio parere (da allegarsi sotto la lettera "B"), entro i tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni consiliari.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

F. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda, ove ritenuto necessario per disposizione di legge e/o di prassi, a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.

G. DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese unanime, resa per alzata di mano da parte dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**ALLEGATO "A"**



**COMUNE DI MONTEGIORGIO**

*Provincia di FERMO*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO  
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE**



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**(Legge 160/2019 - art.1 - commi 816 – 847)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. .... del .....



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**SOMMARIO**

CAPO I° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II° – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 - Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 - Dichiarazione	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 - Riduzioni	12
Articolo 22 - Esenzioni	13
CAPO III° – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29 - Riduzione del diritto	17
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	17
Articolo 31 - Pagamento del diritto e rimborso	18
Articolo 32 - Norme di rinvio	18
CAPO IV° – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 33 - Disposizioni generali	18
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36 - Occupazioni abusive	19
Articolo 37 - Domanda di occupazione ed occupazione d'urgenza	19
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	20
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	21
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	21
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	21



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	22
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Articolo 46 - Classificazione delle strade	22
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 49 - Passi carrabili	24
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione o con altri tipi di impianti	25
Articolo 51 - Soggetto passivo	26
Articolo 52 - Agevolazioni	26
Articolo 53 - Esenzioni ed Esclusioni	27
Articolo 54 - Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	29
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	29
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	30
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 58 - Rimborsi e Compensazione	30
Articolo 59 - Sanzioni	31
Articolo 60 - Attività di recupero	31
CAPO V° – CANONE MERCATALE	31
Articolo 61 - Disposizioni generali	31
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	32
Articolo 63 - Domanda di occupazione	32
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	32
Articolo 65 - Classificazione delle strade	33
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 67 - Occupazioni abusive	34
Articolo 68 - Presupposto del canone e Soggetto passivo	35
Articolo 69 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri	35
Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	35
Articolo 71 - Versamento del canone	35
Articolo 72 - Accertamento delle violazioni e riscossione coattiva	36
Articolo 73 - Rimborsi	38
Articolo 74 - Sanzioni	38
Articolo 75 - Attività di recupero	39
Articolo 76 - Sospensione dell'attività di vendita	39
CAPO VI° – DISPOSIZIONI COMUNI AL REGOLAMENTO	39
Articolo 77 - Disposizioni generali	40
Articolo 78 - Regime transitorio	40
Articolo 79 - Disposizioni finali	40
Articolo 80 - Entrata in vigore	41



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**CAPO I° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari eventualmente già approvato.

**CAPO II° – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV° del presente regolamento.

**Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disposto dal presente Capo II°, nonché per quanto previsto dal successivo Capo III°. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

**Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale, gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1x1,40; 2x2; 2x1,40; 1,40x2; tralicci in ferro polifacciali, eventualmente con lo stemma di questo Comune e con la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".
3. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere i mq previsti dal piano generale degli impianti.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

4. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
5. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
6. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. n. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
7. Il Piano è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
8. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari potrà essere elaborato/riformulato dall'Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia locale.
9. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
10. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
  - a) norme tecniche di attuazione;
  - b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
  - c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.
11. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle eventuali variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.
12. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal competente organo comunale.
13. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
  - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
  - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico.

**Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari ed alle modalità operative adottate dall'Ente, in base alla sua struttura interna ed alle funzioni attribuite ai singoli Uffici e Servizi.
3. L'autorizzazione consegue ad istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario, completa di tutti gli elementi necessari sia per il suo rilascio che per il conteggio dell'eventuale somma da versare.
4. Per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale o di contravvenzione al Codice della Strada o ai Regolamenti comunali (in particolare quello Edilizio nonché quello di Polizia Locale), l'autorizzazione può essere negata.

**Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto di legge e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

**Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono consentiti nel rispetto delle norme e dei regolamenti.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

**Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

**Articolo 10 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Articolo 11 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



### **Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019, applicando le specifiche misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe adottata dalla Giunta Comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Gli elementi costitutivi della tariffa, di cui al precedente comma 2, sono insiti nelle tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, ed esse sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**Articolo 15 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, generante la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, relativamente a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, salvo tempistiche diversamente concordate e formalizzate fra le parti; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a quanto espressamente disciplinato nel Regolamento Generale delle Entrate.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Non si dà luogo al rimborso del canone annuale, versato entro i termini previsti dal presente Regolamento, per esposizioni pubblicitarie effettuate con mezzi di carattere stabile, la cui rimozione è avvenuta in corso d'anno e successivamente ai termini del versamento di cui sopra, e la cui comunicazione scritta di disdetta, da comunicarsi agli uffici comunali competenti, sia intervenuta sempre oltre i termini previsti per il versamento annuale.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura definita nel Regolamento Generale delle Entrate.

**Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi così come disposti nel Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20, commi 4 e 5, ed articolo 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, contenente disposizioni anche in merito alla riscossione coattiva.
8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
10. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
11. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.

Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

**Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Ai veicoli ad uso speciale, (camion vela e similari), in sosta con pubblicità nello stesso punto per più di quarantotto ore, si rende applicabile il canone a prescindere dalla residenza/sede del proprietario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.
5. Sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, i messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione o raffigurazione atta a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, apposti in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, si applica l'apposita tariffa forfettaria annuale che verrà a tal proposito deliberata.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.

**Articolo 21 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative degli enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che:
    - la loro superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
    - ogni sponsor o logotipo non superi il limite massimo di trecento centimetri quadrati;
  - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
  - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

**Articolo 22 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali, riferita allo svolgimento della propria attività istituzionale;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, con esenzione della sola pubblicità riferita alla stessa società o associazione sportiva;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - l) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro;
  - m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva (intesa come somma delle superfici



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

arrotondate per ogni singola insegna) non superiore a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva di cinque metri quadrati viene superata, il canone viene calcolato sull'intera superficie (e non sulla parte eccedente). Le singole insegne unitarie, riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio, (il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente), sia il marchio o il nome di un prodotto o di un servizio offerto, se contenuti nello stesso mezzo, sono assimilate a quelle di esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta, (e dell'eventuale esenzione), sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni e dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati o servizi offerti, non sono considerati insegne di esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione valgono ovviamente, (oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie), le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili, (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui, (come per banche, assicurazioni ecc...), oltre all'unità principale o alla sede esistano unità secondarie, (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi.

### **CAPO III° – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni, con distinzioni fra affissioni non commerciali ed affissioni commerciali, sarà prevista dal piano generale degli impianti.

#### **Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montegiorgio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, gestibile direttamente da parte dell'Ente o attraverso soggetti terzi affidatari e concessionari del servizio.

#### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

**Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio preposto alle affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nell'eventualità di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed entro novanta giorni il Comune rimborsa le eventuali somme incassate.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili; nell'eventualità deve comunque mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

**Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera determinata secondo i criteri disposti dal comma 827 della Legge 160/2019. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l'aumento indicato nell'allegato annesso alla delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
5. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione, richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, oltre al canone previsto, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone stesso, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione e per ciascun soggetto pubblicizzato. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

**Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

**Articolo 29 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. Per l'applicazione della riduzione, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'Ente promotore. Nel caso in cui l'Ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni singolarmente superano i trecento centimetri quadrati o complessivamente superano il 10% della superficie del manifesto, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

**Articolo 30 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montegiorgio ed il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

**Articolo 31 - Pagamento del diritto e rimborso**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

**Articolo 32 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano, ove disciplinato e compatibili, le disposizioni di cui al Capo II° del presente regolamento, nonché quanto eventualmente disposto con il Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

**CAPO IV° – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 33 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

**Articolo 34 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente..
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

**Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
  - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo.;
  - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
  - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
  - d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stessi nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
  - e) occupazione del suolo o sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

**Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, altro ufficio comunale competente o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione e contestazione dell'abuso. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
  3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

**Articolo 37 - Domanda di occupazione ed occupazione d'urgenza**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare alla struttura della Polizia Locale o ad altro Ufficio individuato dall'Ente come competente in materia, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, presentata in bollo e redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Locale e ad altri eventuali uffici comunali competenti, i quali provvedono ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale, o altro Ufficio individuato dall'Ente come competente in materia, il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, vengono chiamati in causa gli Uffici aventi poteri e competenze specifiche, anche in base alla tipologia ed alla natura di occupazione che dovrà essere effettuata.

**Articolo 39 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

**Articolo 40 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali (regolamento di disciplina del commercio o altri regolamenti), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

**Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.



#### **Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. In caso di concessione della proroga, ai fini tariffari verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa ordinaria.

#### **Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (metri lineari costituenti unità di misura utile in particolare per le occupazioni del sottosuolo realizzate con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale);
  - c) durata dell'occupazione (per le occupazioni temporanee, vengono prese in considerazione sia i giorni che, eventualmente, le ore di occupazione, rapportate alla misura tariffaria giornaliera);
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Gli indicatori di cui alle precedenti lett. d) ed e), sono espressi nella determinazione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ed esse sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

**Articolo 46 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, le strade del Comune sono classificate in tre categorie (secondo quanto previsto nell'allegato A):
- 1<sup>a</sup> categoria – zona A centri abitati;
  - 2<sup>a</sup> categoria – zone limitrofe;
  - 3<sup>a</sup> categoria – zona C restanti parti del territorio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie rispetto a quelle già individuate e catalogate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le altre categorie è ridotta secondo le seguenti misure:
- 1<sup>a</sup> categoria – 100% della tariffa;
  - 2<sup>a</sup> categoria – 60% della tariffa;
  - 3<sup>a</sup> categoria – 40% della tariffa.

**Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
- dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
  - dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

**Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari (metri lineari costituenti unità di misura utile in particolare per le occupazioni con condutture, diverse da quelle per servizi a rete), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano stati, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq;
  - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
  - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici superiori ai 1.000 mq, con riferimento alla sola parte eccedente, possono essere calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata ed inerenti la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio, con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione, a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019 o attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#). Il Comune può prevedere termini e modalità diversi rispetto a quanto descritto e richiamato, però solo previo invio, nel mese di gennaio di ciascun anno, di un'apposita comunicazione alle aziende interessate, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 49 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50%.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio, autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Sono assoggettati a tassazione in ogni caso i passi carrabili aperti nell'ambito di lottizzazioni o nuove edificazioni, ancorché le opere di urbanizzazione non siano state trasferite formalmente al Comune, quando le stesso siano già oggetto di uso pubblico.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70%.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente, al pari di quanto avviene in caso di iniziale realizzazione del passo carrabile da parte del privato ad esso interessato.

**Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione o con altri tipi di impianti**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e può avere ad oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento, aumentata del 1000%;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo il criterio previsto per la precedente lettera a), aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato in base ai criteri delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità
8. Per le occupazioni con impianti di ricarica dei veicoli elettrici, è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori, nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, i quali rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Accertato il mancato rispetto di tali condizioni, il canone verrà recuperato con applicazione della tariffa ordinaria non ridotta, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo, oltre ad interessi come previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

#### ***Articolo 51 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 52 - Agevolazioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
  - b) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
  - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 14 giorni, fatta eccezione alle occupazioni inerenti lo svolgimento del mercato periodico o settimanale, la tariffa è ridotta del



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
- f) in caso di versamento anticipato della somma dovuta, la tariffa è ridotta del 50%. Per versamento anticipato si intende che deve essere effettuato prima o massimo entro le 48 ore successive all'avvenuta occupazione temporanea e la ricevuta di versamento deve essere esibita entro le successive 48 ore all'ufficio comunale di controllo;
- g) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Il termine convenzione si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento/quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffazione va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 4. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
- 5. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

- 6. Al fine di agevolare la valorizzazione, lo sviluppo, la tutela e la promozione del centro storico del capoluogo e delle frazioni, il Comune potrà prevedere la possibilità di concedere contributi ad attività commerciali e/o artigianali, per permettere di ridurre, in tutto o in parte, il peso del canone sull'occupazione di suolo pubblico;
- 7. La contribuzione di cui al comma precedente potrà essere erogata dietro apposita richiesta degli interessati ed a condizione che prevedono iniziative di "rivitalizzazione" dei centri storici.

### **Articolo 53 - Esenzioni ed Esclusioni**

- 1. Sono esenti dal canone:



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, anche se effettuate su un territorio diverso dal proprio;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, o relative alla sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merce, comprese le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le occupazioni con tende fisse, retrattili o simili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, sportive, attrattive o iniziative ed eventi di altro genere, rivolti alla collettività e di pubblico interesse, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - l) vasche biologiche;
  - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - n) le occupazioni di impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione;
  - o) le occupazioni con orologi installati da privati, se il loro funzionamento è di pubblica utilità;
  - p) le occupazioni effettuate con le aste delle bandiere;
  - q) le occupazioni temporanee, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, durante le soste in aree assegnate ed a ciò destinate dal Comune;
  - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - s) i passi carrabili.
2. Sono escluse dal canone:
- a) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - b) i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Su espressa richiesta del contribuente può tuttavia essere vietata la sosta sull'area antistante gli accessi, per



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

una superficie non superiore a 10 metri quadrati. In tal caso la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.

**Articolo 54 - Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti**

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.
2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a euro 30,00, e quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 50,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione.
3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.
5. Per occupazioni in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata fino al 50%.

**Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al successivo 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato, secondo le disposizioni del successivo comma 3, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 1.500,00.
3. Il versamento del canone si considera effettuato contestualmente al rilascio della autorizzazione se avviene entro due giorni dal provvedimento, e, in ogni caso detto versamento deve essere effettuato, entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.

Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

**Articolo 58 - Rimborsi e Compensazione**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento o di penalità o sanzioni. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di compensazione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 59 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dagli articoli 18 e 57 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

**Articolo 60 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quanto espressamente definito nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

**CAPO V° – CANONE MERCATALE**

**Articolo 61 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo, costituente parte del Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, inerente la concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (solo ai mercati e non anche ad altre manifestazioni che coinvolgono il settore del commercio ambulante), realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Montegiorgio (FM).
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).
3. Il canone di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) di cui al capo II° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati dal presente Regolamento.
6. Gli atti di concessione permanenti devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
9. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

**Articolo 62 - Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tutte tali attività richieste e risultanti necessarie. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

**Articolo 63 - Domanda di occupazione**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, in base alla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione suolo pubblico nei mercati, si rinvia comunque al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

**Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;
  - f) impatto ambientale e sull'arredo urbano;
  - g) tipologia dell'occupazione.
3. Gli indicatori di cui alle precedenti lett. d) ed e), sono espressi nella determinazione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ed esse sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

**Articolo 65 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, le strade del Comune sono classificate in tre categorie:
  - 1<sup>a</sup> categoria – zona A centri abitati;
  - 2<sup>a</sup> categoria – zone limitrofe;
  - 3<sup>a</sup> categoria – zona C restanti parti del territorio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie rispetto a quelle già individuate e catalogate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria, con conseguente tassazione pari a:
  - 1<sup>a</sup> categoria – 100% della tariffa;
  - 2<sup>a</sup> categoria – 60% della tariffa;
  - 3<sup>a</sup> categoria – 40% della tariffa.

**Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

frazionata con un minimo di 1 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

**Articolo 67 - Occupazioni abusive**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, le occupazioni di aree e spazi destinati a mercato, nonché degli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, in qualsiasi modo realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto il canone giornaliero nei termini previsti dal presente Regolamento (o entro il diverso termine eventualmente deliberato);
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

**Articolo 68 - Presupposto del canone e Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinate a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il cedente è obbligato in solido.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

3. Il canone è dovuto al Comune da parte del titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

***Articolo 69 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri***

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri (c.d. "spunta) in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dalla Polizia Locale.
3. È vietato ai titolari di detti posteggi alterare, in alcun modo, il suolo occupato.

***Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante***

1. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche, in forma itinerante, non è soggetta ad autorizzazione quando la sosta su suolo pubblico avviene nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

***Articolo 71 - Versamento del canone***

1. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione permanente è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente all'occupazione del posteggio.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
5. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al successivo 31 gennaio.
7. Gli importi dovuti sono riscossi a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, attraverso le altre possibilità previste dal medesimo codice o secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, , se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

10. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate.
11. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
12. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
13. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
14. Per i pagamenti la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

**Articolo 72 - Accertamento delle violazioni e riscossione coattiva**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento sono trasmessi all'ufficio Entrate del Comune o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, affinché possano espletare gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.
5. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

8. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere comunque rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.
10. Il Comune procede disponendo la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione emesso dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
11. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
12. Tutte le spese sostenute per la rimozione sono a carico del trasgressore, in aggiunta a quelle di magazzinaggio e custodia, qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario ed il Comune provveda d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
13. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2 del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità ed urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
14. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla normativa vigente.
15. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
16. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
17. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
18. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.  
Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

**Articolo 73 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, il tutto su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro gli stessi termini sopra indicati.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.  
La compensazione può avvenire anche d'ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo.

#### **Articolo 74 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. In merito, le riduzioni di sanzione applicabili sono quelle disposte dalla normativa vigente in materia di ravvedimento operoso, così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni  
Costituisce causa ostativa al ravvedimento stesso l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dagli articoli 18, 57 e 72 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, contenente disposizioni anche in merito alla riscossione coattiva.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Articolo 75 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quanto espressamente definito nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

**Articolo 76 - Sospensione dell'attività di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, il Funzionario Responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L. 160/2019, sarà notificato un primo avvio del procedimento attraverso il quale gli verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non provvederà attraverso il pagamento del proprio debito o con l'avvio di un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare il debito dovuto in soluzione unica oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, a suo carico verrà immediatamente avviato un nuovo procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolte non onorate.

**CAPO VI° – DISPOSIZIONI COMUNI AL REGOLAMENTO**

**Articolo 77 - Disposizioni generali**

1. L'utente destinatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il termine di sessanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività, adottando un provvedimento motivato che può essere disposto anche d'ufficio da parte dell'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'entrata.
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicato, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione. Dovrà versare l'importo dovuto a titolo di canone, maggiorato degli interessi nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, nonché di una sanzione ridotta fissata in ossequio al



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997, nel rispetto dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 e 13bis del D.Lgs. 472/1997), adottabile ed estendibile alle entrate disciplinate dal presente Regolamento, secondo la disciplina e la normativa applicabili ai tributi degli Enti Locali.

**Articolo 78 - Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 ed 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021, eventualmente effettuati con le previgenti forme di prelievo, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico patrimoniale e canone mercatale, calcolati in base al presente Regolamento, la cui scadenza, limitatamente al 2021, è fissata al 31 agosto 2021

**Articolo 79 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, nonché le disposizioni di legge e dei Regolamenti vigenti inerenti le materie disciplinate dal presente Regolamento.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle disposizioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione
5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

**Articolo 80 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, che risulti ad esso contraria o incompatibile. Viene fatta salva la validità dei regolamenti disciplinanti le tipologie di entrata sostituite con il



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

presente, considerata la loro efficacia per tutto quanto di competenza dell'Ente fino al 31/12/2020.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO**

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE AI FINI DELL'APPLICA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. DISTRIBUTORI DI TABACCHI.**

**I CATEGORIA: DETERMINAZIONE CENTRO ABITATO**

**II CATEGORIA: CENTRI STORICI – MONTEGIORGIO – MONTEVERDE**

**III CATEGORIA: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

**I CATEGORIA – Zona A Centri Abitati**

1. VIA ABRUZZO
2. VIA A. EISTEIN
3. VIA A. MANZONI
4. VIA A. VOLTA
5. VIA A. MANTEGNA
6. VIA A. DA MESSINA
7. VIA A. ANGELELLI
8. VIA A. ARCHIMEDE
9. VIA BARSANTI
10. VIA CAMPANIA
11. C DA CAPPUCCINI limitatamente alla zona compresa nel Centro Abitato
12. C. DA CARDINALE
13. C. DA CASE
14. C. DA CASONE limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
15. C. DA COLLE REGNANO
16. C. DA CROCEDIVIA
17. C. DA CROCEFISSE DELLE VIGNE
18. VIA DANTE ALIGHIERE
19. VIA DANTE MATTII
20. VIA DEI TIGLI
21. VIA DEL SOLE
22. VIALE DELL'IPPODROMO
23. VIA DELLE MIMOSE
24. VIA DELLE MURA
25. VIA DELLE ROSE
26. VIA E. FERMI
27. VIA E. MONTALE
28. VIA FALERIENSE EST
29. VIA FALIRIENSE OVEST
30. C. DA FONTEBELLO limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
31. C. DA FORNACE
32. C. DA FOSSO RIOBERTO
33. VIA FRIULI
34. VIA GAETANO ORSOLINI
35. VIA GALILEO FERRARIS
36. VIA GALILEO GALILEI
37. VIA GASPARE SPONTINI
38. VIA G. DA FABRIANO
39. VIA G. ROSSINI
40. VIA G. BRUNO



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

41. VIA GIRGIONE
42. VIA GIOTTO
43. VIA G. BATTISTA PERGOLESI
44. VIA G. PASCOLI
45. VIA G. ROSSA
46. VIA ISACCO NEWTON
47. VIA LAZIO
48. VIA LEONARDO DA VINCI
49. VIA LIGURIA
50. VIA LUDOVICO ARIOSTO
51. VIA LUIGI PASTEUR
52. C.DA MADONNA DEL POPOLO
53. VIA MARCELLO MALPIGHI
54. VIA MICHELANGELO
55. VIA NICOLO' COPERNICO
56. VIA OSDPEDALE DIOTALLEVI
57. C. DA PIAN DELLA NOCE
58. C. DA PIANE limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
59. C. DA MONTEVERDE
60. VIA PIETRO MASCAGNI
61. VIA PITAGORA
62. VIA RAFFAELLO
63. C. DA. S. PAOLO limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
64. VIA SANT'ANDREA
65. C. DA SANT'ANGELO
66. C. DA S. CROCE limitatamente alla zona compresa nel centro
67. C. DA S. MARIA
68. VIA TALETE
69. VIA TINTORETTO
70. VIA TIZIANO
71. VIA TOMAS EDISON
72. VIA TOSCANA
73. VIA TRAVERSA OSPEDALE DIOTALLEVI
74. C DA TROCCHIARO
75. VIA UGO FOSCOLO
76. VIALE UGOLINO
77. VIA UMBRIA
78. VIA WERNER VON BRAUN

**II CATEGORIA – Zona limitrofe**

80. VIA ANDREA PASSARI
81. VIA CAIROLI
82. VIA CATALAFINI
83. C. A CASTRUCCIARI
84. VIA CAVOUR
85. VIA CHIUSA
86. VIA COLLICILLO
87. VIA CARTA
88. C. DA CROCEDEVIA limitante fuori dai centri abitati
89. VIA DEGLI ORTI
90. VIA DEL COLLE
91. VIA DELLE PIAGGE
92. PIAZZA D. ALALEONA
93. VIA G. CESTONI
94. LARGO G. LEOPARDI
95. PIAZZA G. MATTEOTTI



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

- 96. C. DA GIUDACILIO
- 97. VIA G. GARIBALDI
- 98. VIA G MAZZINI
- 99. VIA GOITO
- 100. VIA G. MARCONI
- 101. CORSO ITALIA
- 102. PIAZZALE KENNEDY
- 103. VIA LUIGI FARINI
- 104. VIA MARCO MINGHETTI
- 105. VIA MENTANA
- 106. VIA MONTEVERDE
- 107. VIA PALESTRO
- 108. C. DA PIAGGE
- 109. VIA ROMA
- 110. VIA S. MARTINO
- 111. VIA SOLEFERINO
- 112. VIA TIGNO
- 113. VIA TIRACORDA
- 114. VIA TRIESTE
- 115. VIA UMBERTO I°
- 116. PIAZZALE UNGHERIA
- 117. VIA VANNICOLA GIUSEPPE
- 118. VIA VENTIDIO

**III CATEGORIA Zona C Restante parte del territorio**

- 119. C. BELOGGE
- 120. C. DA BORE
- 121. C. DA. BOSCHETTO
- 122. C. DA CAPANNE
- 123. C. DA CAPIGLIONE
- 124. C DA CAPRELLA
- 125. C. DA CAPPUCCINI limitatamente fuori dal centro abitato
- 126. C. DA CARDINALE
- 127. C. DA CASTAGNETO
- 128. VIA CASTELFIDARDO
- 129. C. DA CERRETO
- 130. C. DA CISTERNA
- 131. C. DA COLLE CERRETTO
- 132. C. DA COLLE MONTEVERDE
- 133. C. DA COLLE REGNANO limitatamente fuori dal centro abitato
- 134. C. DA COLLEBIANCO
- 135. C. DA CROCE
- 136. C. DA CROCE CERRETO
- 137. C. DA CROCEDIVIA limitatamente fuori dal centro abitato
- 138. C. DA CROCEFISSO
- 139. VIA E. MORANDI
- 140. C. DA FEGATARA
- 141. C. DA FERRANTINI
- 142. C. DA FONTANELLA
- 143. C. DA FONTE
- 144. C. DA FONTE PEZZONE
- 145. C. DA FONTEBELLO limitatamente fuori dal centro abitato
- 146. C. DA FONTENONE (Alteta)
- 147. C. DA FONTENONE (Cerreto)
- 148. C. DA FONTERIMANA
- 149. C. DA FONTEROSA
- 150. C. DA FONTESECCA



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

151. C DA FORNACE limitatamente fuori dal centro abitato
152. C. DA FOSA
153. C. DA GABBIANO
154. C. DA GAGLIANELLO
155. C. DA GAGLIANO
156. C. DA GIANNINA
157. C. DA LAQUA
158. VIA MANLIO MASSINI
159. C. DA MARGIANO
160. C. DA MELETO
161. C. DA MOLINO limitatamente fuori dal centro abitato
162. C. DA MONTABONI
163. C. DA MONTANARI
164. C. DA MONTEMILIONE
165. C. DA MONTESE
166. C. DA MONTECCHIO
167. C. DA MONTEVERDE
168. C. DA MONTONE
169. C. DA MORRECINE
170. C. DA OSTERIA
171. C. DA PALAZZO
172. C. DA PALAZZO
173. C. DA PALOMBARA limitatamente fuori dal centro abitato
174. C DA PEDEZZANO
175. C. DA PIANARELLE
176. C. DA PIANE limitatamente fuori dal centro abitato
177. C. DA PIANE MONTE VERDE
178. C. DA PILA
179. C. DA PONTE
180. C. DA PONTENOVO
181. C. DA QUERCIARI
182. C. DA S. FLAVIANO
183. C. DA SAN GIORGIO
184. C. DA SAN GIUSEPPE
185. C. DA SAN LIBERATO
186. C. DA S. MIE'
187. C. DA S. PIETRO
188. BORGO SAN ROCCO
189. C. DA S. SAVINO
190. C. DA S. SILVESTRO
191. C. DA S. ZINONE
192. C. DAS. CATERINA
193. C. DA S. LUCIA
194. C. DA S. SUSSANA
195. C. DA S. STEFANO
196. C. DA SANTOLINO
197. C. DA SCOPERTA
198. C. DA SDRAO
199. C. DA SEGLIOLA
200. C. DA SELVE
201. C. DA SOCCORSO
202. C. DA SOLAGNA
203. C. DA SPONSETO
204. C. DA TASSI
205. C. DA TRE CAMINI
206. C. DA VALLE
207. C. DA VALLONE
208. P. ZA VENTICINQUE APRILE



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

209. C. DA VEZZELLI



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

1. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

SINDACO

Buonasera. Iniziamo il Consiglio comunale facendo l'appello.

*Appello*

SINDACO

Allora nominiamo i scrutatori Lorenzo Mancinelli, Giacomo Gentili, Fabiola Girolami. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno che è il regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone patrimoniale occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 1 gennaio 2021. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione. Relaziona l'Assessore Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

Buonasera a tutti. Questo primo punto all'ordine del giorno è un mero adempimento di legge. Il legislatore ha tolto due tributi fondendoli in uno. Il regolamento del canone unico mette insieme due tributi diversi tra loro con presupposti impositivi diversi, difficilmente integrabili come prelievo. Da qui nasce la difficoltà nell'elaborare il regolamento. Questo nuovo prelievo diventa un canone di carattere patrimoniale da iscrivere al titolo III del bilancio e non più una imposta di carattere tributario da iscrivere al titolo I del bilancio. Trattandosi di un canone nuovo non si escludono successive modifiche al regolamento per esigenze sopraggiunte in corso di applicazione. Il lavoro attento che è stato fatto e quello di mantenere i presupposti dei due tributi precedenti per quanto riguarda le agevolazioni e le esenzioni. In particolar modo abbiamo scelto di mantenere l'esenzione dei passi carrabili anche se non ne avevamo la certezza perché l'esenzione riguarda una norma relativa alla Tosap poi cancellata. Infatti abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero e stiamo in attesa di risposta. Nel frattempo abbiamo deciso di mantenerla. Preannuncio che a seguito delle proposte di emendamento della minoranza relative all'articolo 27 accoglibili a mio parere in maniera parziale, in accordo con il Sindaco intendo proporre un emendamento che illustrerò successivamente.

SINDACO



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Bene. Qui ci sono anche degli emendamenti presentati. Iniziamo illustrando gli emendamenti. Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Alcune considerazioni sul regolamento. Per carità, siamo d'accordo con quello che ha appena detto l'Assessore sul fatto che è un adempimento di legge che comunque sia è una cosa abbastanza complicata, diciamo che possiamo definirlo un bel pastrocchione, un bel calderone che non si riesce nemmeno a capire la motivazione e l'utilità di questo accorpamento di questi tributi in questo canone patrimoniale. Siamo andati un attimino un po' in difficoltà sul fatto della visione dei documenti dal fatto che a tuttora non è ancora pubblicata la delibera di Giunta Comunale, la 24 del 10 marzo 2021. È stata pubblicata? Abbiamo controllato, io ho controllato quando mi ha mandato i documenti e non c'era, i documenti mi sono arrivati entro le 48 ore e ringrazio l'ufficio ... (intervento fuori microfono). Comunque il giorno che sono arrivati i documenti, i documenti sono arrivati l'altro ieri alle 11, non c'era. Poi dopo io non ci stavo più andato, abbiamo controllato adesso la 24 del 10 marzo, però comunque se è stata pubblicata contestualmente al deposito pure a me sembra una cosa, per carità, abbiamo visto che comunque sia in questo Paese chiamato Italia o in questo Comune chiamato Montegiorgio si può fare di tutto e di più, per carità di Dio, vorrà dire che è normale che si provveda a pubblicare le delibere o con mesi o con anni di ritardo, oppure delibere importanti come questa qui che possono dare un aiuto un'idea ai Consiglieri soprattutto di minoranza sull'argomento da trattare in Consiglio Comunale e non vengono messi nelle condizioni di poter disporre di questi documenti in tempi utili. Detto ciò, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti, poi rimane anche difficile andare ad emendare un regolamento e complesso di 80 articoli con pochissimo tempo. Uno è relativo all'articolo 27. I regolamenti vanno fatti per disciplinare le cose giustamente, però bisogna mettere nelle condizioni le persone, anche i cittadini di semplificare la vita ai cittadini e non di complicare la vita e cittadini perché poi dopo se i regolamenti sono troppo complessi, i regolamenti rimangono difficili ad andare a controllare. Se gli appalti sono troppo complessi poi rimane difficile, oppure qualcuno non li va nemmeno a controllare, parliamo degli appalti dei rifiuti dove non vengono rispettate le opere migliorative o addirittura anche le cose dichiarate in sede di gara. I regolamenti per dire, faccio ad esempio il regolamento che aveva portato l'Assessore Petrini qualche anno fa, quel regolamento sui costi sui diserbanti. Se noi andiamo a vedere chi è non rispetta il regolamento, che è fatto bene, tutto quanto, concordato con la Coldiretti tutto quanto, il primo che non rispetta è il Comune di Montegiorgio. Quindi è bello fare i regolamenti però vanno rispettati. Così qui, se uno scrive certe cose, uno si complica ai cittadini di Montegiorgio e poi rimane difficile all'ufficio andare a controllare. Qui si fa per dire "il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni 70-100 per i periodi di esposizione 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera determinata secondo i criteri. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l'aumento indicato nell'allegato annesso alla delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50% in caso di richieste di affissioni inferiore a 50



## COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo

fogli”. Allora il Comune di Montegiorgio da quando ci sono le affissioni se uno deve affiggere un manifesto 70-100 i punti dove poter affiggere per poter coprire in modo radicale, in modo completo tutto il territorio di Montegiorgio sono sufficienti dicono quelli delle pubbliche affissioni dai 12 ai 15 manifesti. Quindi allora significa che uno o deve darti 51 manifesti per non essere soggetto alla maggiorazione del 50%, ma se tutto il territorio di Montegiorgio per coprirlo occorrono massimo 15 manifesti quindi significa che qualsiasi persona che porta un manifesto 70-100 gli si applica automaticamente la maggiorazione del 50%. “Per richiesta di affissione di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%”: qui lo stesso, è una cosa complicata sia per la persona, per l'operatore, per l'attività commerciale, la persona che deve affiggere e sia per l'ente che deve andare a controllare o l'ufficio che deve andare a controllare, in questo caso credo che sia in mano alla Ica questa attività qui, però comunque sia l'ufficio deve essere messo nelle condizioni di controllare. Poi c'è il fatto dell'urgenza, allora noi pensavamo questo qui di stracciarlo completamente e di riproporre un articolo molto molto semplice che “il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che la affissione venga effettuata in spazi scelti”, questa era richiamata anche nella vostra, mi sembra, nel regolamento originale. In questo modo è la cosa è semplice, uno paga per i manifesti che porta, la cosa è semplicissima e non c'è bisogno di attività di controllo. Poi all'articolo 52 l'emendamento numero 2 relativo all'articolo 52 diciamo che in linea di massima richiamava quello che già era in essere, l'unica cosa è la lettera B visto che purtroppo siamo stati, siamo tuttora in piena pandemia sanitaria, che si ripercuote anche sull'economia, è vero poi che c'è anche l'esenzione per questi tributi o per questi canoni sul decreto Ristori per le attività commerciali, i ristoranti, i bar, le pasticcerie e quant'altro, prevedere un atto di buona volontà da parte dell'ente, prevedere perlomeno una tariffa ordinaria ridotta non del 50% ma nel 75% per questi attività commerciali. Più che altro è una cosa di vicinanza, di attenzione, è un atto di attenzione, un atto di vicinanza a queste attività commerciali del territorio di Montegiorgio per dire guarda ci siamo, siamo vicini a voi. Per quanto riguarda l'emendamento 3 diciamo che rimane tutto invariato, avremmo soltanto indicato due punti in più sul fatto delle esenzioni ed esclusioni. Sulle esclusioni voi avevate previsto la lettera B noi avremmo lasciato lettera B va bene e aggiunto “le infrastrutture relative alla stazione di ricarica dei veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata e le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali la cui superficie di occupazione del suolo pubblico non ecceda il metro quadro”, questo lo stesso per andare un attimino ad agevolare, perché se non erro queste cose qui lo stesso le segue l'Ica ? ... (*intervento fuori microfono*) allora siccome sicuramente andrà in mano all'Ica o chi si aggiudicherà il servizio, è probabile che se vedono una fioriera davanti a un negozio la tassano subito e a quel punto lì non puoi far niente perché c'è il regolamento, ti viene il commercianti in Comune e dice guarda che mi ha tassato pure il vaso lì davanti e quelli sono tutti interessati a tassare perché più tassano e più prendono l'aggio e via dicendo. Allora metterci un qualcosa per poter agevolare questo tipo di attività. Il quarto emendamento, più che altro questo qui è un suggerimento, siccome appunto è una materia nuova, è una materia corposa, speriamo che duri poco, un anno e poi dopo venga tolto questo cavolo di canone patrimoniale che ripeto non ne vediamo la motivazione. Questo è un inserimento di un diritto di interpello. Siccome può essere complesso, è una novità e tutto quanto, di “prevedere che ogni cittadino anche



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi può inoltrare per iscritto al Comune che risponde entro 30 giorni circostanziate e specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. La risposta del Comune scritta e motivata rileva con esclusivo riferimento la questione posta dall'interpellante. Quindi è appunto una possibilità che diamo, un diritto di interpello che oggi il diritto di interpello sono previsti da tutti quanti, dall'Agenzia delle Entrate, all'INPS, anche appunto diceva prima all'Assessore aveva fatto una richiesta e quindi possiamo dire un interpello al Ministero per quanto riguarda i passi carrabili. Quindi credo che il diritto di interpello sia una buona cosa da poter inserire su una novità complessa come questo regolamento. Grazie.

SINDACO

Assessore Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

Allora per quanto riguarda gli emendamenti 2, 3, 4 secondo me sono accoglibili, non ho nulla da osservare. Invece per quanto riguarda il primo emendamento riguardante l'articolo 27, condivido l'eliminazione dei commi 3 e 4, però ritengo di dover mantenere la maggiorazione prevista in caso di urgenza che è da sempre applicata. Io propongo la riformulazione dell'articolo 27 come segue, lo leggo: “per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge numero 160 del 2019. Con delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinata dal presente regolamento. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70-100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione determinata dalla Giunta Comunale è aumentata con la delibera di cui al comma 2 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, oltre al canone previsto è dovuta la maggiorazione del 10% del canone stesso con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione e per ciascun soggetto pubblicizzato. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio se gestita in tale forma quale rimborso per i maggiori oneri conseguiti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro”.



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

SINDACO

Possiamo andare con la votazione, prima degli emendamenti ovviamente. ... *(intervento fuori microfono)*  
Mettiamo a verbale questo e ci impegneremo a inserirlo nella delibera di Giunta. ... *(intervento fuori microfono)*  
Quindi possiamo passare alla votazione degli emendamenti. Iniziamo dagli emendamenti presentati dal gruppo Nuova Stagione per Montegiorgio ... *(intervento fuori microfono)*

CONS. RAMADORI

Quando c'è la classificazione delle vie, forse c'è qualche via che non è stata demanializzata, ad esempio via Toscana, quindi verificiamo questo. ... *(intervento fuori microfono)* No, non discuto. ... *(intervento fuori microfono)*  
Sicuramente è stata ereditata, però non è demanializzata, non risulta. ... *(intervento fuori microfono)* Bene, cogliamo Allora l'occasione allora per demanializzarla, al di là del regolamento, visto che parliamo di questo.

SINDACO

Votiamo gli emendamenti allora. Iniziamo dagli emendamenti da Una Nuova Stagione per Montegiorgio, emendamento numero 1. Chi è a favore? ... *(interventi fuori microfono)* se lo volete ritirare sì. ... *(intervento fuori microfono)* Bene, quindi l'emendamento n. 1 viene ritirato. Allora votiamo per l'emendamento numero 2, per l'accoglimento. Chi è a favore? All'unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Votiamo per l'emendamento numero 3, per l'accoglimento. Chi è a favore? All'unanimità.

VOTAZIONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Infine per l'emendamento n. 4, per l'accoglimento sempre. Chi è a favore? All'unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Questo era per gli emendamenti presentati da Una Nuova Stagione Per Montegiorgio. Adesso votiamo l'emendamento presentato dall'Assessore Marzialetti che è stato poc'anzi illustrato relativo all'articolo 27 e votiamo per l'accoglimento. Chi è a favore? All'unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Votiamo la proposta, proposta numero 1 così come è stata emendata. Chi è a favore?

VOTAZIONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

E l'immediata esecutività. Chi è a favore? All'unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-04-2021

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-04-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

**Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-04-2021

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*



COMUNE DI MONTEGIORGIO  
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Michele Orteni

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 28-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 29-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 28-05-2021 al 12-06-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giorgio Mariarosaria